

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Le più belle Parole di Giustizia



TEMPI E LUOGHI DEL PROCESSO: DA FRANZ KAFKA ALLE ALLUCINAZIONI CONTEMPORANEE

Giuseppe Battarino

Abstract

[Times and Places of Criminal Trial: from Franz Kafka to Contemporary Hallucinations]. This essay examines Franz Kafka's *The Trial* as a negative mirror of the fundamental principles of criminal procedure in a democratic legal system. The absence of temporal and spatial boundaries, the confusion of roles, and the lack of a clear charge reveal a distorted judiciary, opposed to the concept of justice as rational order. The discussion expands to the contemporary risks related to the storytelling of a "hallucinated" justice, stripped of defined timing and spaces, under the pressure of media and infocracy.

Key words:

Kafka, Criminal procedure, Justice and totalitarianism, Infocracy, Law and Literature

Vol. 13 (2025)





Tempi e luoghi del processo: da Franz Kafka alle allucinazioni contemporanee

Giuseppe Battarino *

L'esplorazione del *Processo* di Franz Kafka da parte del giurista si può muovere lungo due linee principali: quella del valore profetico rispetto all'attacco alla giurisdizione come elemento della futura esperienza totalitaria in Germania¹; e quella trama del codice di procedura implicito nella narrazione e che la regge, che offre una sorta di negativo fotografico di principi del procedimento penale² in un ordinamento democratico³.

Senza ulteriormente approfondire in questa sede la questione del totalitarismo, è utile limitarsi a citare un passaggio della descrizione della claustrofobica⁴ “prima udienza” a cui Josef K. partecipa, rendendosi conto che tutti i presenti sono accomunati da un'unica “appartenenza” a fronte della angosciata “estraneità” dell'indagato⁵:

* Giuseppe Battarino, già magistrato, è docente di “Comunicazione pubblica e istituzionale” nell'Università dell'Insubria.

Mail: giuseppe.battarino@uninsubria.it

Il presente contributo costituisce sviluppo della relazione tenuta nell'incontro organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino il 4 ottobre 2024 *Lo strano caso dell'imputato Josef K.*

¹ G. Battarino, *L'attacco alla giurisdizione come elemento della politica nazionalsocialista. Una questione contemporanea?*, *Questione Giustizia*, 4 settembre 2018, https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-attacco-alla-giurisdizione-come-elemento-della-politica-nazionalsocialista-una-questione-contemporanea-_04-09-2018.php.

² Indichiamo con “procedimento penale” l'intero sviluppo della vicenda che nel nostro ordinamento nasce con la notizia di reato, si sviluppa con le indagini preliminari e con le fasi successive dell'eventuale processo, sentenza, esecuzione penale: il “processo” di Kafka comprende in effetti tutti questi momenti.

³ Un'interessante prospettiva convergente è offerta da Giancarlo De Cataldo nella introduzione all'edizione del *Processo*, di Newton Compton, 2016, p. 10: «Il tipo di processo che tocca in sorte a Josef K., assolutamente monitorio e totalmente sprovvisto di garanzie, richiama al giurista la vicenda della Santa Vehme, la setta istituita secondo alcuni da Carlo Magno, secondo altri da Federico II, attiva per tutto il Medioevo e il Rinascimento in Westfalia e in altre regioni di impronta germanica. I giudici della Vehme erano noti l'uno all'altro per mezzo di segni convenzionali, e pronunciavano sentenze inappellabili di morte che venivano immediatamente eseguite [...] V'è peraltro chi sostiene che dalle ceneri della Vehme abbia tratto origine quella costellazione di sette antebraiche che avrebbe giocato un ruolo, ancora tutto da definire, nell'ascesa al potere di Hitler».

⁴ O, altrimenti “espressionista”, se il contesto descrittivo del capitolo 2 del romanzo si paragona all'udienza finale di *M - il mostro di Dusseldorf* di Fritz Lang

⁵ Il tema della “radicale estraneità” prodotta da una discontinuità – rivelatrice – dell'esistenza, è proprio della *Metamorfosi* di Kafka.

«Scintillavano sui bavero delle giacche dei distintivi di varia grandezza e colore. Da quello che si poteva vedere tutti avevano questi distintivi. Le apparenti fazioni di destra e sinistra formavano un gruppo unico e, quando di colpo K. si voltò, vide lo stesso distintivo sul bavero del giudice istruttore».

Il pensiero va alla pretesa – all’epoca non contrastata – dei parlamentari nazional-socialisti di presentarsi in aula indossando una divisa paramilitare o, più modestamente, alla esibizione di simboli di partito al bavero delle giacche dei parlamentari italiani dei due gruppi populistici della maggioranza del governo Conte I.

Ricavandoli da ciò che l’apparato descritto da Kafka nega possiamo leggere i principi del procedimento penale a cui un ordinamento democratico non può rinunciare:

l’enunciazione chiara e immediata dell’accusa;

il rifiuto dei giudici speciali;

la tipicità degli atti del processo e la loro accessibilità;

la distinzione dei ruoli e delle funzioni, in particolare quella del difensore⁶.

Abbiamo implicitamente aderito alla visione del Processo di Kafka come un “processo che si celebra”; e non come un “non processo”.

Può arrivare a questa diversa visione chi – del resto coerentemente e correttamente, rispetto ai principi di una procedura penale democratica e garantista – vede nella formulazione dell’accusa il passaggio indispensabile perché processo vi sia.

Nel romanzo di Kafka questo non avverrà mai: ma ciò fa parte della distorsione diametrica alla base della narrazione.

Si può semmai notare come, dei momenti tipici del procedimento penale, rimangono, nel processo kafkiano⁷, la notizia di reato (quantunque diffamatoria - o meglio calunniosa - come il protagonista ipotizza in apertura della narrazione); e la fase dell’esecuzione penale, che si concreta nell’apprensione del corpo del condannato da parte di “due signori” (“*zwei Herren*”) nel finale.

Un atto di accusa, come si è detto, manca; una sentenza di condanna si può postulare.

Per quanto invece riguarda il *tempo* della giustizia, sempre utilizzando la chiave di lettura del *negativo kafkiano*, corrisponde a esigenze di garanzia costituzionale, di logica processuale ma anche di equilibrio psicologico individuale e sociale che il procedimento abbia un termine, che la vicenda della sottoposizione dell’individuo a questa forma di controllo delle sue azioni non sia rinnovabile, che l’individuo e la società ottengano un responso definitivo.

L’opposto di tutto questo anima il processo kafkiano: che offre una visione angosciata del tempo della giustizia.

Ma anche – nella medesima logica - dei suoi luoghi.

⁶ Si assiste nel romanzo a una vera e propria “liquefazione” della funzione difensiva, progressivamente meno percepibile, da parte dell’indagato e negli snodi procedurali.

⁷ È possibile parlare di un “procedimento” non solo per quanto si ricava dallo sviluppo della narrazione kafkiana, ma anche per espressa enunciazione: “almeno esteriormente nel processo deve sempre succedere qualcosa. Così di tanto in tanto debbono essere assunte alcune disposizioni, l’imputato deve essere interrogato, si devono compiere investigazioni, e così via. Il processo deve essere fatto ruotare nel ristretto ambito in cui lo si è limitato ad arte ... certo, tutto è pura esteriorità” (Capitolo settimo. Torneremo sul punto.)

Luoghi impervi, destrutturati, privi degli “spazi sacri” dell’amministrazione della giustizia⁸: vi è nel “Processo”, un *continuum* indistinguibile tra spazi privati (le soffitte, le camere di abitazioni) e spazi di tribunale.

Una fungibilità degli spazi che ne produce la dissoluzione: Josef K. li percorre disorientato e accompagnarlo da lettori ci porta a chiederci se la nostra edilizia giudiziaria sia del tutto innocente⁹.

I soggetti che si muovono in questo teatro senza palcoscenico e senza quinte sono anch’essi vaghi: avvocati inattendibili, giudici irraggiungibili, soggetti “privi di senso” ma paradossalmente indispensabili agli sviluppi del processo.

Tra di essi il “pittore del tribunale”, Titorelli, che in un colloquio - illuminante per il lettore del *negativo kafkiano* quanto drammatico per il protagonista del romanzo - spiega a Josef K. quali sono gli esiti possibili del processo.

Non si parla di condanna, che è ciò che avverrà nel romanzo: una condanna a cui segue l’immediata esecuzione, che fa terminare processo ed esistenza avvalorando l’idea che il processo sia [nel]l’esistenza umana, coincidente con il raggiungimento di una certa condizione personale.

Si parla, invece, di (possibile) assoluzione.

«Ho dimenticato di chiederle per prima cosa quale assoluzione desidera. Ci sono tre possibilità, cioè l’assoluzione effettiva, l’assoluzione fittizia e il differimento».

Ma, precisa il pittore del tribunale, non si è mai verificata una sola assoluzione effettiva.

Dunque, le decisioni di assoluzione del tribunale kafkiano, che non vengono rese pubbliche, sono solo temporanee.

L’assoluzione fittizia consente all’imputato di sentirsi libero: «ma solo apparentemente libero, o per meglio dire, momentaneamente libero».

L’inaccessibile tribunale supremo può ordinare un nuovo arresto e un nuovo processo.

Con il differimento ci si limita a mantenere costantemente il processo nel suo stadio più basso; l’imputato vive una condizione illusoria di libertà o sottrazione all’apparato, ma la natura intrinseca di ciò che Kafka chiama “processo” riemerge in tutta la sua forza:

«almeno esteriormente nel processo deve sempre succedere qualcosa. Così di tanto in tanto debbono essere assunte alcune disposizioni, l’imputato deve essere interrogato, si devono compiere investigazioni, e così via. Il processo deve essere fatto ruotare nel ristretto ambito in cui lo si è limitato ad arte ... certo, tutto è pura esteriorità».

⁸ Sullo “spazio giudiziario”: A. Garapon, *Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario*, Raffaello Cortina Editore, 2007, pp. 7ss. (*Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Editions Odile Jacob, 2001).

⁹ Orson Welles, nel film del 1962 tratto dal romanzo di Kafka (*Le Procès*), sceglie di girare una scena nella sede della Corte di Cassazione a Roma. I movimenti di macchina che accompagnano l’uso scenografico delle scale esterne del “palazzaccio” di piazza Cavour, suggerendo lo stato di incertezza e inadeguatezza del singolo di fronte al Palazzo, possono essere letti in contrapposizione alla scelta di Sidney Lumet, nel finale de *La parola ai giurati* (*12 Angry Men*, 1957), di accompagnare il protagonista, nella discesa dalle scale del palazzo di giustizia, alla normalità di cittadino che ha compiuto il suo dovere di giustizia.

Un incessante lavoro i cui scopi potrebbero essere imperscrutabili o financo opposti a ciò che viene nominato, come nel brulicante Ministero della Verità descritto da George Orwell in “1984”.

Un processo senza tempo diventa la condizione personale di chi ne è parte.

Va a questo proposito notato che, quantunque in genere nelle traduzioni in lingua italiana venga usata nelle parole del pittore indistintamente la parola “assoluzione”, Kafka utilizza per indicare il desiderio di Josef K. il termine *Befreiung* e per la decisione del tribunale il termine *Freisprechung*: chi è processato ambisce a una liberazione esistenziale, a una risoluzione definitiva, non semplicemente a una definizione conclusiva tecnica del processo.

Incidentalmente: può essere suggestivo pensare di applicare la costruzione kafkiana non solo a un processo di tipo penale come quello del suo romanzo ma anche a un irrisolto processo tra parti contrapposte, dunque un processo civile o amministrativo, ponendo mente alle parole angoscianti che il predicatore rivolge a Josef K. al termine del loro dialogo nel Duomo: «il Tribunale non vuole nulla da te. Ti accetta quando vieni e ti lascia andare quando vai».

Considerata in un ambito di garanzie e di conquista di civiltà giuridica, può assumere valore positivo, contrapposta alla destrutturazione kafkiana di luoghi e tempi, anche la visione ludica del processo, in quel senso di “gioco” scolpito da Johan Huizinga in *Homo Ludens*:

«Il gioco si isola dalla vita ordinaria in luogo e durata. Ha un [...] contrassegno nella sua indole conchiusa, nella sua limitazione. Si svolge entro certi limiti di tempo e di spazio. Ha uno svolgimento proprio e un senso in sé [...] Il gioco comincia e ad un certo momento è finito [...] notevole più ancora della sua limitazione nel tempo è la sua limitazione nello spazio. Ogni gioco si muove entro il suo ambito, il quale, sia materialmente, sia nel pensiero, di proposito o spontaneamente, è delimitato in anticipo. Come formalmente non vi è distinzione tra un gioco e un rito, e cioè il rito si compie con le forme stesse di un gioco, così formalmente non si distingue il luogo destinato al rito da quello destinato al gioco. L'arena, il tavolino da gioco, il cerchio magico, il tempio, la scena, lo schermo cinematografico, il tribunale, tutti sono per forma e funzione dei luoghi di gioco, cioè spazio delimitato, luoghi segregati, cinti, consacrati sui quali valgono proprie e speciali regole. Sono dei mondi provvisori entro il mondo ordinario, destinati a compiere un'azione conchiusa in sé»¹⁰.

Il “gioco della giustizia” ha natura conchiusa, deve terminare.

La possibilità di pervenire al giudicato, cioè a una statuizione di giustizia stabile e non più soggetta a modificazioni e al correlativo divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto (*ne bis in idem*), è espressione di coerenza con i principi di un ordinamento democratico, ma risponde anche a esigenze di equilibrio psicologico individuale e collettivo.

Un tempo finito per il processo relativo a quel singolo oggetto di esame, contrapposto a un possibile procedere infinito o ripetuto, è altresì una delle conseguenze del passaggio dai sistemi inquisitori al sistema accusatorio.

Lo rileva Franco Cordero:

¹⁰ J. Huizinga, *Homo ludens*, (trad. it. di Corinna von Schendel, Einaudi, 1982 (III), p. 13 s.

«Tende all'infinito l'opera inquisitoria [...] e il giudice-terapeuta, chiamato a missioni importantissime, aborre gli insuccessi [...] Lo stile accusatorio risponde ai ritmi di un tempo esatto: vigono forme e termini; gli agonisti eseguono le rispettive *performances*; indi il chiamato a giudicare decide, nel senso tagliente del verbo, applicando date regole. Siamo fuori da bulimia istruttoria e ossessione terapeutica: comunque risolto, il caso è chiuso»¹¹.

Il sicuro compimento dell'azione del decidere – o, se si vuole, del rendere giustizia – è garantito, negli ordinamenti contemporanei, dall'ulteriore strumento della generalizzata diffusione del divieto di *non liquet*.

L'espressione originariamente e testualmente significa “non è chiaro” e rappresenta la possibilità per il giudice di chiedere un supplemento di attività, ma anche di non pronunciarsi su una controversia quando ritiene di non trovare una norma ad essa applicabile.

Negli ordinamenti giuridici contemporanei è invece fatto divieto al giudice, rifiutando di emettere una sentenza, di denegare giustizia e mantenere l'incertezza sull'esito del processo.

Il procedimento decisionale dovrà necessariamente trovare la norma applicabile al caso concreto; dispone l'art. 12, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice Civile italiano:

«se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

È esclusa anche la forma “attenuata” di mancata azione del decidere, il *référé législatif*, cioè il ricorso al “principe” perché questi risolva una questione d'interpretazione o fornisca la norma da applicare, istituito espressamente abrogato dall'art. 4 del *Code Civil* napoleonico del 1804, in coerenza con l'art. 7 che elimina tutte le fonti esterne al Codice rendendolo fonte esclusiva di diritto, autosufficiente, non integrabile «se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità, o difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di negata giustizia».

Il principio è oltre un secolo fa recepito nel Codice civile svizzero del 1907, all'articolo 1:

«La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle quali può riferirsi la lettera od il senso di una sua disposizione. Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si attiene alla dottrina e alla giurisprudenza più autorevoli».

Il procedimento giudiziario, attraverso il quale, in epoca contemporanea, si persegue un risultato di giustizia, è in sé tutto e solo il tempo necessario a consentire al giudice di conoscere ciò che è indispensabile ad adempiere la sua funzione.

Un tempo non indefinito è garantito dalle regole del procedimento, dalle forme della decisione e dall'impossibilità del *non liquet*. A questa cornice logica si associa, nell'ordinamento italiano, il più stringente precetto dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Una delle lezioni che è possibile trarre dalla lettura del Processo è la rivendicazione, per i giuristi, dei luoghi, della soggettività, dei tempi dell'agire.

¹¹ F. Cordero, *Procedura penale*, Giuffrè, 2006, p. 1220 s.

I giuristi pratici e, insieme ad essi, coloro che elaborano la conoscenza giuridica generale, sono i custodi di un *ordine*. E, insieme, i custodi di luoghi in cui si esercita la razionalità.

Un compito opposto a quello del guardiano della legge di Kafka.

Perché “la legge deve essere accessibile a tutti e sempre” come bene pensa l’uomo di campagna che vorrebbe entrare nel tribunale.

E un’ulteriore suggestione linguistica ci assiste: il Codice di procedura penale tedesco è denominato *Strafprozess-ordnung*: l’idea di “ordine” è costante.

Ma ancora Kafka ci offre una visione diametrica.

“In der Strafkolonie” (“Nella colonia penale”) così inizia:

“*Es ist ein eigentümlicher Apparat*”

da tradurre con: “è una curiosa macchina” oppure, meglio, “singolare”, “originale”, in definitiva “non prevedibile”.

Come tutto il sistema della colonia penale kafkiana in cui il vecchio comandante era “soldato, giudice, ingegnere, chimico e disegnatore”.

Come tutta la visione di Kafka, che è il complemento oscuro del compito razionale del giurista.

Il processo in[de]finito è la “giustizia senza-tempo-e-tempi” dei mezzi di comunicazione di massa, dove nulla è deciso (*de-cidere*: scegliere la ricostruzione di un evento, stabilirne le conseguenze e tagliar fuori questo evento scegliendone la sorte definitiva) e tutto è ridiscutibile (il dichiarato innocente è esposto al commento reiterabile all’infinito sulla sua possibile colpevolezza; il dichiarato colpevole può godere del dubbio reiterabile all’infinito sulla sua possibile innocenza).

Sfrangiare i tempi e i luoghi della giustizia, escluderne il senso necessario di “mondo provvisorio e regolato”, significa immergerci in una permanente allucinazione.

Come scrive Franco Cordero: «se ogni affare deciso fosse riesumabile, sarebbe turbato l’equilibrio socio psichico collettivo»¹².

Dobbiamo chiederci se stiamo viaggiando verso un disequilibrio socio psichico collettivo, mentre nel mondo dell’infocrazia gli imputati Josef K. si moltiplicano, accompagnati da nuovi splendori dei supplizi (Michel Foucault in “Sorvegliare e punire”) sottilmente pervasivi; e da cacce all’uomo televisive (Ray Bradbury in “Fahrenheit 451”) a lampeggianti accesi, che affasciano e stordiscono le folle digitali.

¹² F. Cordero, *Procedura penale*, cit., p. 1223.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direttrice scientifica

Marina Frunzio (Università di Urbino Carlo Bo)

Direttore responsabile

Valerio Varesi (La Repubblica)

Consiglio scientifico

Jean Andreau (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Parigi), Antonio Blanc Altemir (Università di Lleida), Licia Califano (Università di Urbino Carlo Bo), Maria Aránzazu Calzada González (Università di Alicante), Irene Canfora (Università di Bari 'Aldo Moro'), Donato Carusi (Università di Genova), Francesco Paolo Casavola (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Maria D'Arienzo (Università di Napoli 'Federico II'), Lucio De Giovanni (Università di Napoli 'Federico II'), Carla Faralli (Università di Bologna), Lorenzo Gaeta (Università di Siena), Vincenzo Ferrari (Università di Milano), Paolo Ferretti (Università di Trieste), Matteo Gnes (Università di Urbino Carlo Bo), Peter Gröschler (Università Johann Gutenberg di Magonza), Giovanni Luchetti (Università di Bologna), Manuela Mantovani (Università di Padova), Valerio Marotta (Università di Pavia), Realino Marra (Università di Genova), Maria Paola Mittica (Università di Urbino Carlo Bo), Luca Nogler (Università di Trento), Paolo Pascucci (Università di Urbino Carlo Bo), Susi Pelotti (Università di Bologna), Aldo Petrucci (Università di Pisa), Federico Procchi (Università di Pisa), Orlando Roselli (Università di Firenze), Gianni Santucci (Università di Bologna), Emanuele Stolfi (Università di Siena), Patrick Vlacic (Università di Lubiana), Umberto Vincenti (Università di Padova), Kevin Warwick (Università di Coventry e di Reading).

Comitato di Redazione

Maria Luisa Biccari (Università di Urbino Carlo Bo), Andrea Faraci (Università di Bologna), Sandro Notari (Università di Urbino Carlo Bo), Alvise Schiavon (Università di Bologna), Andrea Zampini (Università di Urbino Carlo Bo)

Cultura giuridica e diritto vivente (redazioneculturagiuridica@uniurb.it) - Rivista scientifica riconosciuta dall'ANVUR ai fini dell'ASN - è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
